

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1057-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1985

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1984

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983, tende a migliorare la produzione e il mercato internazionale del prodotto, utilizzando in modo razionale le risorse forestali, ed assicurando la continuità degli approvvigionamenti e la conservazione dell'equilibrio ecologico della biosfera.

Gli Stati produttori e consumatori che, sino ad oggi, hanno depositato lo strumento di ratifica o di accettazione — ovvero hanno notificato l'applicazione provvisoria dell'Accordo — sono: Indonesia, Malaysia, Norvegia, Svezia, Giappone, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Grecia.

Il nostro Paese ha un duplice interesse all'Accordo in questione: da una parte per ragioni di coerenza con gli indirizzi politici nel campo della cooperazione allo sviluppo, dall'altra per i potenziali riflessi nei comparti produttivi dell'industria del mobile e dei macchinari per la lavorazione del legno.

In particolare l'Accordo dà vita a una Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO), amministrata da un Consiglio internazionale cui sono demandati l'approvazione dei progetti presentati dai Paesi membri e il reperimento dei fondi accantonati: i Paesi membri, peraltro, sono tenuti al solo pagamento del previsto contributo amministrativo, avendo la facoltà e non l'obbligo di assumere impegni di natura finanziaria attinenti ai progetti approvati.

Vengono quindi disciplinati i rapporti con la FAO e altre organizzazioni internazionali nonché gli aspetti di natura organizzativa dell'ITTO.

L'articolo 3 del disegno di legge assicura la copertura finanziaria agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 25 milioni di lire annue per il triennio 1985-1987.

La 3<sup>a</sup> Commissione ha dato mandato al relatore di sollecitare l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

TAVIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 37 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000 per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.